

Roma, 8 aprile 2008

Prot. n. 13/III/7638

Oggetto: Legge 12/3/1999, n. 68, art. 5, comma 6 – D.M. 21/12/2007 recante "Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili".

Si riscontra l'e-mail in riferimento per la parte in cui si chiede alla scrivente d'individuare con certezza la data di applicazione dell'importo del contributo esonerativo così come modificato dal decreto ministeriale di cui all'oggetto.

Al riguardo, in virtù del principio generale del "tempus regit actum", si ritiene che l'importo del contributo esonerativo determinato con il D.M. 21/12/2007 – pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato – debba essere applicato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, a far data dall'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale (19 febbraio 2008), hanno presentato ai competenti servizi provinciali richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 68/99.

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale
F.to Stefano Patriarca**